

**Il tetto «mobile».** La perdurante crisi economica

# Sempre possibile ottenere il rinvio oltre i dieci anni

**Marco Bellinazzo**  
MILANO

«I contribuenti in serie e perduranti difficoltà economiche potranno accedere a piani di rateizzazioni anche oltre il tetto decennale. Il decreto attuativo della maxi rateazione di cui si attende la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» ammette, infatti, la possibilità di ottenere una proroga del programma di ammortamento che in linea teorica potrebbe allungare le rate fino a un massimo di ulteriori dieci anni.

Più concretamente i contribuenti che hanno già avuto accesso a un piano ordinario (fino a 72 rate) o straordinario (120 rate) e si trovasse, strada facendo, nella condizione di non poter più far fronte al pagamento periodico, prima di decadere dal beneficio (otto rate non onorate) hanno la facoltà di chiedere una proroga. La quale, a seconda dei casi, può arrivare a ulteriori sei o dieci anni. Quindi, ad esempio, per un piano straordinario entrato in crisi al settimo anno di esecuzione si può chiedere una proroga fino a un massimo di altri 10 anni e si potrebbe perciò arrivare a complessivi 17 anni di rateizzazione.

Ma quali sono appunto le condizioni che legittimano il

contribuente a chiedere e ottenere l'allungamento del piano di ammortamento di un debito d'imposta?

Il testo del provvedimento in attesa di ufficializzazione chiarisce che il contribuente ha due chance per proporre un'istanza di proroga: in via ordinaria e quindi fino a un massimo di ulteriori 72 mesi «in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva

## NEL PROVVEDIMENTO

È ammessa la possibilità di ottenere un'ulteriore proroga del programma di ammortamento

difficoltà» (articolo 19, comma 1-bis del Dpr 602/73); in via straordinaria, e quindi fino a un massimo di ulteriori 120 mesi, «in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità» (articolo 19, commi 1-bis e 1-quinquies del Dpr 602/73).

Peraltro il ~~ministero delle~~ ~~Finanze~~ riconosce ampia flessibilità nel coniugare i diversi piani di ammortamento, nel senso

che, rispettando i requisiti di ammissibilità dell'uno e dell'altro, si può entrare in un regime di proroga straordinaria (120 rate) anche partendo da un regime ordinario (72 rate) e viceversa. Anzi, nel decreto si precisa che «il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere e ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga».

Resta la necessità per quanto riguarda i piani straordinari (120 rate), da parte dell'agente della riscossione, di verificare che il contribuente si trovi nella condizione di non poter eseguire il pagamento del debito tributario secondo un piano ordinario (72 rate) e che sia "solvibile" in base al piano di rateazione concedibile. Queste condizioni sussistono quando la rata supera del 20% il reddito mensile del nucleo familiare (in base all'Isr), per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato, ovvero del 10% il valore della produzione rapportato su base mensile per gli altri soggetti (a patto che presentino anche un indice di liquidità, vale a dire il rapporto tra liquidità e passivo corrente, compreso tra 0,50 e 1).

● RIPRODUZIONE RISERVATA

